SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 20 OTTOBRE 1983 [1]

Horst W. Steinfort
contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti: promozione»

Causa 299/82

Nella causa 299/82,

HORST W. STEINFORT, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Jörn Pipkorn, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda intesa ad ottenere il reinquadramento del ricorrente in base alla decisione generale 28 luglio 1981 della Commissione, relativa alla reintegrazione dei dipendenti comandati presso un gabinetto, a seguito di promozione,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: A. W. H. Meij, referendario

ha pronunziato la seguente

1 — Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue.

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

1. Il ricorrente, Horst W. Steinfort, nato il 1° febbraio 1920, entrava in servizio presso la Commissione il 27 marzo 1961, occupando un posto di grado A4.

Dal 9 settembre 1964 al 5 luglio 1967 egli esercitava le funzioni di capo del gabinetto del sig. Margulies, membro della Commissione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Durante questo periodo occupava un posto di grado A2. Dopo la scadenza del mandato dal sig. Margulies, egli veniva assegnato alla Direzione generale «Ricerche» Euratom e successivamente, dal 1968, promosso al grado A3, alla Direzione generale XIII, «Mercato dell'informazione e innovazione», in Lussemburgo.

Con lettera 18 febbraio 1982, il ricorrente presentava al presidente della Commissione, in base all'art. 90 dello Statuto del personale, una domanda di promozione al grado A2. Egli si richiamava ad una decisione della Commissione figurante nel verbale della riunione del 28 luglio 1981 e a tenore della quale:

«I funzionari di categoria A che sono promossi ad un posto di una carriera diversa durante il periodo di distacco presso un gabinetto saranno reintegrati nel servizio al quale li assegna la promozione entro un determinato termine [réintégreront leur service où la promotion leur est assurée dans un certain délai]:

Promozione al grado A1 — A2 o A3: 3 mesi
Promozione al grado A5: . . .».

Nella stessa lettera il ricorrente affermava che questa decisione ha lo scopo di evitare che un dipendente che abbia esercitato le funzioni di capo gabinetto per alcuni anni venga assegnato, nell'ufficio in cui originariamente prestava servizio, ad un posto di livello inferiore a quello occupato durante il periodo di comando. Egli si riferiva al periodo in cui aveva svolto, occupando un posto A2, le funzioni di capo del gabinetto di un membro della Commissione Euratom per chiedere la promozione al grado A2. In subordine, egli invocava il principio della parità di trattamento: infatti, tutti i capigabinetto che avevano continuato a lavorare presso la Commissione dopo il periodo di comando sarebbero stati promossi ad un grado almeno equivalente a quello corrispondente al posto occupato nel periodo suddetto.

Poiché la Commissione non rispondeva entro il termine prescritto, il ricorrente, con lettera 24 giugno 1982, presentava reclamo contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda.

Con lettera 9 novembre 1982, la Commissione respingeva il reclamo. Essa dichiarava che la decisione 28 luglio 1981

è intesa unicamente a precisare il termine massimo alla cui scadenza il dipendente che, durante il periodo di comando presso un gabinetto, sia stato promosso ad un posto di una carriera diversa, deve raggiungere l'ufficio al quale è stato assegnato mediante la promozione. Secondo la Commissione, l'interpretazione data dal ricorrente alla decisione 28 luglio 1982 era incompatibile con lo Statuto. L'art. 4 dello Statuto dispone, tra l'altro, che le nomine e le promozioni non possono avere altro scopo che quello di coprire i posti vacanti. Orbene, una condizione necessaria, ma non sufficiente, perché il ricorrente potesse essere promosso al grado A2 era che egli presentasse la propria candidatura ad un posto vacante di questo grado.

2. Con atto depositato in cancelleria il 1° dicembre 1982, l'interessato ha proposto il presente ricorso.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— annullare il rigetto del reclamo;

— dichiarare che la Commissione deve promuoverlo al grado A2 dalla data del reclamo;

— condannare la Commissione alla spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— statuire sulle spese in conformità alle norme vigenti.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il *ricorrente* precisa innanzitutto che la decisione 28 luglio 1981 della Commissione non è mai stata pubblicata o notificata agli interessati e che egli ne ha preso conoscenza solo all'inizio del 1982.

La suddetta decisione non fa altro che codificare una prassi corrente da diversi anni e pertanto non è limitata nel tempo, ma concerne tutti i comandi presso i gabinetti, sia in passato che in futuro. Comunque, il ricorrente, sebbene avesse diritto alla promozione già all'atto del rientro nel servizio ordinario, nel 1967, la chiede solo a partire dalla data del reclamo.

La lettera della decisione e soprattutto i termini «où la promotion leur est assurée» non possono aver altro significato che quello di garantire ai capigabinetto comandati la promozione entro tre mesi dalla fine del periodo di comando. Quanto al richiamo, fatto dalla Commissione nella lettera con cui ha respinto il reclamo, all'art. 4 dello Statuto, tocca alla Commissione adoperarsi per tener fede alle promesse fatte ai suoi dipendenti.

Peraltro, secondo il testo tedesco della lettera di rigetto, la candidatura ad un posto vacante costituisce non «una condizione necessaria, ma non sufficiente» per la promozione, ma «eine notwendige, aber hinreichende Voraussetzung»: infatti l'avverbio «non» è stato omesso

nella versione tedesca. Comunque, il ricorrente ha presentato due volte la sua candidatura a posti A2, ma la Commissione non vi ha dato seguito.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce i mezzi seguenti. Poiché la Commissione era tenuta, a seguito della promessa formulata nella decisione 28 luglio 1981, a concedere la promozione al ricorrente il suo rifiuto è illegittimo. Inoltre, questo rifiuto costituisce una disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti comandati presso i gabinetti, nonché uno sviamento di potere.

In subordine, nell'ipotesi in cui il ricorso venisse respinto, la Commissione dovrebbe ugualmente essere condannata a sopportare tutte le spese di causa, giacché il ricorrente è stato indotto ad adire la Corte dalla lettera di rigetto, che contiene un errore.

La *Commissione* rileva che la decisione 28 luglio 1981 persegue soltanto la rapida reintegrazione nell'ufficio originario dei dipendenti che siano stati comandati presso un gabinetto e siano stati promossi nel frattempo. A questo proposito, essa si richiama alla nota del presidente della Commissione e del commissario O'Kennedy, che è servita di base alla decisione e che precisa in particolare quanto segue.

«Il 20 giugno 1979 la Commissione decideva che i dipendenti di grado A promossi durante il periodo di comando presso un gabinetto avrebbero dovuto essere reintegrati nel loro servizio entro una determinata data: entro i successivi 12 mesi in caso di promozione al grado A2, entro i successivi 6 mesi in caso di promozione al grado A3 ed entro i successivi 3 mesi in caso di promozione al grado A5. Questa condizione non si applica in caso di promozione nell'ambito di una carriera (da A5 ad A4 e da A7 ad A6).

Poiché la promozione al grado A1 — A2 — A3 implica l'occupazione di posti di alta responsabilità e la cui rapida copertura è essenziale per il buon funzionamento dei servizi, risulta opportuno abbreviare i termini convenuti nel 1979 e ridurli a tre mesi per tutti i gradi in esame.»

Pertanto, la decisione invocata dal ricorrente non attribuisce affatto ai dipendenti comandati presso i gabinetti il diritto alla promozione. Qualsiasi impegno in tal senso sarebbe peraltro incompatibile con lo statuto. Inoltre il fatto che altri dipendenti siano stati promossi durante o poco tempo dopo il comando presso un gabinetto non può costituire violazione del principio della parità di trattamento, in quanto tali promozioni sono state attribuite in base agli stessi criteri obiettivi, stabiliti dallo Statuto.

L'espressione «où la promotion leur est assurée», che figura nella decisione 28 luglio 1981, dev'essere intesa come equivalente a «où la promotion leur est acquise» (in cui hanno acquisito la promozione) o ancora a «où la promotion leur a été accordée» (in cui la promozione è stata loro concessa).

Per quanto concerne la lettera di rigetto, la Commissione ammette che l'avverbio «non» è stato omesso nella traduzione in tedesco della frase «una condizione necessaria, ma non sufficiente». Essa sottolinea però che la promozione non costituisce mai un diritto per il dipendente, comandato o no presso un gabinetto. Te-

nuto conto delle disposizioni dello Statuto, il fatto di avere presentato la propria candidatura non può determinare automaticamente la promozione.

La Commissione aggiunge che il ricorrente è un dipendente di rango molto elevato e quindi dovrebbe essere in grado di interpretare correttamente la decisione 28 luglio 1981, da lui invocata, e la lettera con cui è stato respinto il suo reclamo.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 15 settembre 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 ottobre 1983.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 1° dicembre 1982, il sig. Horst W. Steinfort, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso a far dichiarare che egli ha il diritto di essere promosso al grado A2.

2 Il ricorrente, assunto dalla Commissione nel 1961 come amministratore principale di grado A4, esercitava le funzioni di capo del gabinetto del sig. Margulies, membro della Commissione Euratom, dal 1964 al 1967. Al termine di questo periodo di comando, durante il quale occupava un posto di grado A2, egli veniva assegnato alla Direzione generale «Ricerche» Euratom e successivamente, nel 1968, promosso al grado A3, alla Direzione generale XIII, «Mercato dell'informazione e innovazione», della Commissione. Con lettera 18 febbraio 1982, egli chiedeva alla Commissione la promozione al grado A2, in base ad una decisione adottata dalla stessa Commissione nel luglio 1981.

3 Poiché il ricorso è basato quasi esclusivamente sulla suddetta decisione del luglio 1981, è opportuno soffermarsi innanzitutto sui termini in cui essa è redatta. Questa decisione, che non è stata pubblicata, figura nel verbale della riunione della Commissione del 28 luglio 1981. In questo verbale, sotto il titolo «reintegrazione di funzionari distaccati presso un gabinetto, a seguito di promozione», si legge quanto segue:

«Su proposta del sig. presidente e del sig. O'Kennedy, la Commissione adotta la seguente decisione:

1) I funzionari di categoria A che sono promossi ad un posto di una carriera diversa durante il periodo di distacco presso un gabinetto saranno reintegrati nel servizio al quale li assegna la promozione entro un determinato termine [réintégreront leur service où la promotion leur est assurée dans un certain délai]:

   promozione al grado A1 — A2 oppure A3: 3 mesi;

   promozione al grado A5: alla fine dell'attuale mandato della Commissione.

2) Per le promozioni dell'ambito di una carriera e al grado A5 . . .».

4 Secondo il ricorrente, questa decisione significa che i dipendenti della categoria A che sono stati comandati presso un gabinetto hanno diritto alla promozione entro un certo termine dopo il rientro nell'ufficio dal quale provenivano; per la promozione al grado A2 questo termine sarebbe di tre mesi. Questa interpretazione sarebbe confermata dall'inciso «où la promotion leur est assurée», e in particolare dal termine «assurée», che non avrebbe senso se agli ex membri di un gabinetto non venisse concessa alcuna promozione.

5 Secondo la Commissione, la decisione concerne non il diritto alla promozione dei dipendenti che siano stati comandati presso un gabinetto, ma il termine del ritorno ai rispettivi uffici dei dipendenti promossi durante il periodo di comando. Questo oggetto della decisione, che risulterebbe soprattutto dalla lettera stessa della decisione, e inoltre dal fatto che questa non è stata pubblicata in quanto avente natura puramente interna, sarebbe messo in rilievo dalla nota del presidente della Commissione e del sig. O'Kennedy che è servita di base alla decisione.

Questa nota contiene, fra l'altro, la frase seguente:

«Poiché la promozione al grado A1 — A2 — A3 implica l'occupazione di posti di alta responsabilità e la cui rapida copertura è essenziale per il buon funzionamento dei servizi, risulta opportuno abbreviare i termini convenuti nel 1979 e ridurli a tre mesi per tutti i gradi in esame».

6 Si deve aderire all'interpretazione fornita dalla Commissione. Infatti la tesi sostenuta dal ricorrente avrebbe la conseguenza di rendere la frase principale del testo controverso («i funzionari ... saranno reintegrati nel servizio ... entro un determinato termine ...») priva d'oggetto. Per di più, questa tesi, in quanto si risolverebbe nel conferire retroattivamente promozioni, a gradi elevati, a tutti i dipendenti che siano stati comandati presso il gabinetto di un membro della Commissione, non tiene conto del procedimento prescritto dallo Statuto in materia di promozioni e trascura il problema delle disponibilità dei posti corrispondenti a tali gradi.

7 Le altre censure formulate dal ricorrente, come quelle del trattamento discriminatorio e dello sviamento di potere da parte della Commissione, non sono abbastanza precise da poter costituire oggetto d'esame.

8 Di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

9 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 ottobre 1983.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI DEL 6 OTTOBRE 1983

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. Il ricorso del 1° dicembre 1982 con cui è stata introdotta la presente causa concerne la pretesa di promozione al grado A2 che il signor Horst W. Steinfort, dipendente della Commissione delle Comunità europee, avanza nei confronti di questa istituzione.

Riassumo i fatti. Il ricorrente fu assunto dalla Commissione il 27 marzo 1961 come amministratore principale, grado A4. Dal 9 settembre 1964 al 5 luglio 1967 fu comandato a svolgere le funzioni di capo di gabinetto del signor Margulies, membro della Commissione Euratom, coprendo un posto di grado A2. Al termine del comando lavorò presso la Direzione generale delle ricerche Euratom e, dal 1968, promosso al grado A3, fu occupato presso la Direzione generale XIII, «Mercato dell'informazione e innovazione».

Con lettera 18 febbraio 1982, lo Steinfort chiese al presidente della Commissione di essere promosso al grado A2. Egli fondò la pretesa sulla decisione della Commissione relativa alla «reintegrazione dei funzionari comandati presso un gabinetto dopo la promozione» e adottata il 28 luglio 1981 (doc. COM(81) PV 615). Più precisamente, il ricorrente fece riferimento al paragrafo 1 di tale fonte che recita:

«Les fonctionnaires de la catégorie A qui